

ALLEGATO II

Condizioni generali applicabili alle convenzioni di sovvenzione finanziate dall'Unione europea per le azioni esterne

SOMMARIO

Le spiegazioni dei termini usati nelle presenti condizioni generali sono riportate nel “Glossario dei termini”, allegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.

Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, per “azione” si intende “programma di lavoro”.

Per “coordinatore” si intende il beneficiario designato come coordinatore nelle condizioni particolari.

Il termine “beneficiario” o “beneficiari” si riferisce collettivamente a tutti i beneficiari dell'azione, compreso il coordinatore. Nel caso di un unico beneficiario dell'azione, i termini “beneficiario” e “coordinatore” devono essere intesi con riferimento all'unico beneficiario dell'azione.

Il termine “parte o parti della presente convenzione” si riferisce alla parte firmataria della presente convenzione (cioè il beneficiario o i beneficiari e l'amministrazione sovvenzionatrice).

Tutti i riferimenti a giorni nella presente convenzione si intendono a giorni di calendario, salvo se diversamente specificato.

INDICE

1.Articolo 1 – Disposizioni generali.....	2
2.Articolo 2 – Obbligo di fornire relazioni finanziarie e illustrative.....	3
3.Articolo 3 – Responsabilità	4
4.Articolo 4 – Conflitto d'interessi.....	5
5.Articolo 5 – Riservatezza	5
6.Articolo 6 – Pubblicità	5
7.Articolo 7 – Proprietà/utilizzo dei risultati e delle attività	6
8.Articolo 8 – Valutazione/monitoraggio dell'azione	6
9.Articolo 9 – Modifica della convenzione	7
10.Articolo 10 – Attuazione	7
11.Articolo 11 – Proroga e sospensione.....	8
12.Articolo 12 – Risoluzione della convenzione.....	9
13.Articolo 13 – Diritto applicabile e composizione delle controversie	12
14.Articolo 14 – Costi ammissibili.....	12
15.Articolo 15 – Pagamenti e interessi di mora	15
16.Articolo 16 – Contabilità e verifiche tecniche e finanziarie	20
17.Articolo 17 – Importo finale della sovvenzione	22
18.Articolo 18 – Recupero	23

DISPOSIZIONI GENERALI E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Principi generali

- 1.1. Il beneficiario e l'amministrazione sovvenzionatrice sono le uniche parti della presente convenzione. Se non riveste il ruolo di amministrazione sovvenzionatrice, la Commissione europea non è parte della presente convenzione, che le conferisce soltanto i diritti e gli obblighi in essa esplicitamente menzionati.
- 1.2. La presente convenzione e i pagamenti ad essa relativi non possono essere ceduti in alcun modo a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice.

Protezione dei dati

- 1.3. I dati personali sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del monitoraggio della presente convenzione da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice, e possono anche essere trasmessi agli organismi incaricati delle attività di controllo e degli accertamenti a norma del diritto dell'Unione. I beneficiari hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli. Il beneficiario può rivolgersi all'amministrazione sovvenzionatrice per ogni eventuale domanda relativa al trattamento dei propri dati personali e ha il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.
- 1.4. Il beneficiario limita l'accesso e l'uso dei dati personali a quanto strettamente necessario per l'esecuzione, la gestione e il monitoraggio della presente convenzione e adotta tutte le opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza necessarie per preservare la massima riservatezza e limitare l'accesso a tali dati.

Ruolo del beneficiario

- 1.5. I beneficiari:
 - a) eseguono l'azione in solido nei confronti dell'amministrazione sovvenzionatrice adottando tutte le misure necessarie e ragionevoli per garantire che l'azione sia svolta conformemente alla descrizione dell'azione di cui all'allegato I e ai termini e alle condizioni della presente convenzione.

A tal fine, i beneficiari attuano l'azione con la necessaria accuratezza, efficienza, trasparenza e diligenza, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria e delle migliori pratiche nel settore;
 - b) sono responsabili in solido o individualmente dell'adempimento di tutti gli obblighi loro incombenti in base alla presente convenzione;
 - c) trasmettono al coordinatore i dati necessari per la stesura delle relazioni, dei rendiconti finanziari e di altre informazioni o documenti richiesti dalla presente convenzione e dai suoi allegati, nonché tutte le informazioni necessarie nel caso di audit, controlli, monitoraggi o valutazioni, come descritto all'articolo 16;
 - d) garantiscono che tutte le informazioni che devono essere fornite e le richieste rivolte all'amministrazione sovvenzionatrice siano inoltrate tramite il coordinatore;
 - e) concordano adeguate disposizioni interne per il coordinamento interno e la rappresentanza del o dei beneficiari nei confronti dell'amministrazione sovvenzionatrice per qualsiasi questione relativa alla presente convenzione, in

conformità con le disposizioni della presente convenzione e in conformità con la o le legislazioni applicabili.

Ruolo del coordinatore

1.6. Il coordinatore:

- a) controlla che l'azione sia attuata conformemente alla presente convenzione e garantisce il coordinamento con tutti i beneficiari nell'attuazione dell'azione;
- b) agisce da intermediario per tutte le comunicazioni tra il beneficiario e l'autorità sovvenzionatrice;
- c) è responsabile della fornitura di tutti i documenti e informazioni all'amministrazione sovvenzionatrice che possono essere richiesti in forza della presente convenzione, in particolare in relazione alle richieste di pagamento. Se sono necessarie informazioni dal beneficiario, spetta al coordinatore ottenere, verificare e consolidare tali informazioni prima di trasmetterle all'amministrazione sovvenzionatrice.

Le informazioni fornite, nonché qualsiasi richiesta presentata dal coordinatore all'amministrazione sovvenzionatrice, si considerano fornite in accordo con tutti i beneficiari;

- d) informa l'amministrazione sovvenzionatrice in merito a qualsiasi circostanza che possa intralciare o ritardare l'attuazione dell'azione;
- e) informa l'amministrazione sovvenzionatrice in merito a qualsiasi cambiamento della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o relativa alla proprietà di uno dei beneficiari, nonché a qualsiasi cambiamento di nome, indirizzo o di rappresentante legale del beneficiario;
- f) è responsabile, nel caso di audit, controlli, monitoraggi o valutazioni, come descritti all'articolo 16, della trasmissione di tutta la documentazione necessaria, inclusi i conti dei beneficiari, copie dei documenti giustificativi più rilevanti e le copie firmate di qualsiasi contratto stipulato in conformità dell'articolo 10;
- g) ha la piena responsabilità finanziaria per assicurare che l'azione sia attuata a norma della presente convenzione;
- h) adotta le disposizioni necessarie per fornire la garanzia finanziaria, se richiesta, a norma della clausola 4.2 delle condizioni particolari;
- i) stabilisce le richieste di pagamento conformemente alla convenzione;
- j) è l'unico destinatario, per conto di tutti i beneficiari, dei pagamenti dell'amministrazione sovvenzionatrice. Il coordinatore provvede affinché gli opportuni pagamenti siano quindi effettuati ai beneficiari senza ritardi ingiustificati;
- k) non delega né in tutto né in parte tali compiti ai beneficiari o altre entità.

ARTICOLO 2 – OBBLIGO DI FORNIRE RELAZIONI FINANZIARIE E ILLUSTRATIVE

- 2.1. Il beneficiario fornisce all'amministrazione sovvenzionatrice tutte le informazioni richieste in merito all'attuazione dell'azione. La relazione è elaborata in modo da consentire il confronto tra l'obiettivo o gli obiettivi, gli strumenti previsti o utilizzati, i risultati attesi e ottenuti e i dettagli del bilancio destinato all'azione. Il livello di dettaglio in ciascuna relazione deve corrispondere a quello della descrizione dell'azione e del

bilancio per l'azione. Il coordinatore raccoglie tutte le informazioni necessarie e redige relazioni intermedie e finali consolidate. Tali relazioni devono:

- a) riguardare l'intera azione, a prescindere da quale parte sia finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice;
- b) consistere in una descrizione di tipo narrativo e una relazione finanziaria redatte utilizzando i modelli forniti nell'allegato VI;
- c) fornire un resoconto completo di tutti gli aspetti dell'attuazione dell'azione per il periodo di riferimento, comprese - in caso di opzioni semplificate in materia di costi - le informazioni qualitative e quantitative necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di rimborso stabilite nella presente convenzione;
- d) essere redatte nella moneta e nella lingua della presente convenzione;
- e) includere gli eventuali aggiornamenti relativi al piano di comunicazione di cui alla clausola 6.2;
- f) includere eventuali relazioni, pubblicazioni, comunicati stampa e aggiornamenti relativi all'azione.

2.2. Inoltre, la relazione finale deve:

- a) riguardare qualsiasi periodo non contemplato dalle relazioni precedenti;
- b) includere le prove dei trasferimenti di proprietà di cui alla clausola 7.5.

2.3. Le condizioni particolari possono stabilire altri obblighi di informazione.

2.4. L'amministrazione sovvenzionatrice può richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento. Il coordinatore fornisce tali informazioni entro 30 giorni dalla richiesta, nella lingua della convenzione.

2.5. Le relazioni sono trasmesse assieme alle domande di pagamento, a norma dell'articolo 15. Se il coordinatore omette di presentare le relazioni o di fornire le informazioni aggiuntive richieste dall'amministrazione sovvenzionatrice entro i termini stabiliti senza una spiegazione scritta e accettabile dei motivi, l'amministrazione sovvenzionatrice può risolvere il contratto ai sensi della clausola 12.2, lettere a) e f).

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ

3.1. L'amministrazione sovvenzionatrice non può, in alcun caso e per nessun motivo, essere ritenuta responsabile di danni o lesioni al personale o alla proprietà del beneficiario nel corso dell'esecuzione dell'azione o in conseguenza della stessa. L'amministrazione sovvenzionatrice non può quindi accettare alcuna richiesta di indennizzo o maggiorazione dei pagamenti in relazione a tali danni o lesioni.

3.2. Il beneficiario è l'unico soggetto responsabile nei confronti di terzi, anche per lesioni o danni di qualsiasi tipo da questi subiti durante l'esecuzione dell'azione o in conseguenza della stessa. Il beneficiario tiene indenne l'amministrazione sovvenzionatrice da qualsivoglia responsabilità derivante da richieste risarcitorie o azioni giudiziarie presentate o promosse in seguito a una violazione di norme o regolamenti da parte del beneficiario, o dei dipendenti del beneficiario o di persone per i quali tali dipendenti sono responsabili, o in conseguenza della violazione di diritti di terzi.

ARTICOLO 4 – CONFLITTO D’INTERESSI

- 4.1. Il beneficiario adotta tutte le misure necessarie per prevenire o far cessare qualsiasi situazione che possa compromettere l’esecuzione oggettiva e imparziale della presente convenzione. Tale conflitto d’interessi potrebbe presentarsi, segnatamente, a causa di interessi economici, di affinità a livello politico o nazionale, di legami familiari o affettivi o in presenza di qualsiasi altro legame rilevante o di interessi condivisi.
- 4.2. L’amministrazione sovvenzionatrice deve essere informata senza indugio per iscritto di qualsiasi potenziale conflitto d’interessi che potrebbe insorgere durante l’esecuzione della presente convenzione. In caso di conflitto d’interessi, il coordinatore adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per risolverlo.
- 4.3. L’amministrazione sovvenzionatrice si riserva il diritto di verificare l’adeguatezza delle misure adottate e, se necessario, di richiederne altre.
- 4.4. Il beneficiario garantisce che il proprio personale, compresa la dirigenza, non si trovi in situazione tale da generare un conflitto d’interessi. Fatti salvi gli obblighi che discendono dalla presente convenzione, il beneficiario è tenuto a sostituire immediatamente e senza alcun indennizzo da parte dell’amministrazione sovvenzionatrice qualunque membro del suo personale che si trovi in tale situazione.

ARTICOLO 5 – RISERVATEZZA

- 5.1. Fatto salvo l’articolo 16, l’amministrazione sovvenzionatrice e il beneficiario si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, comunicate per iscritto o verbalmente in relazione all’esecuzione della presente convenzione, e indicate come tali per iscritto per un periodo di almeno 5 anni dopo il pagamento del saldo.
- 5.2. Il beneficiario non utilizza informazioni riservate per fini diversi da quello di assolvere agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente convenzione, salvo diverso accordo con l’amministrazione sovvenzionatrice.
- 5.3. Se la Commissione europea non è l’amministrazione sovvenzionatrice, essa ha comunque accesso a tutti i documenti trasmessi all’amministrazione sovvenzionatrice e rispetta il medesimo livello di riservatezza.

ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ

- 6.1. A meno che la Commissione europea non concordi o stabilisca diversamente, il beneficiario adotta tutte le misure necessarie per pubblicizzare il fatto che l’Unione europea ha finanziato o cofinanziato l’azione. Tali misure devono essere conformi alle norme del Manuale sulla comunicazione e la visibilità per le azioni esterne dell’UE, redatto e pubblicato dalla Commissione europea e disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/communication_and_visibility_manual_en.pdf.
- 6.2. Il coordinatore sottopone all’approvazione della Commissione europea un piano di comunicazione e riferisce sulla sua attuazione in conformità con l’articolo 2.
- 6.3. In particolare, il beneficiario fa menzione dell’azione e del contributo finanziario dell’Unione europea nelle informazioni fornite ai destinatari finali dell’azione, nelle sue relazioni interne e annuali e in tutte le comunicazioni agli organi d’informazione. Ove opportuno, inserisce anche il logo dell’Unione europea.
- 6.4. Tutti gli avvisi o le pubblicazioni del beneficiario in merito all’azione, anche nell’ambito di conferenze o seminari, devono specificare che l’azione ha ricevuto il finanziamento

dell'Unione europea. Tutte le pubblicazioni del beneficiario, in qualsivoglia formato e tramite qualsiasi mezzo di divulgazione, compreso Internet, devono recare la seguente dicitura: "Il presente documento è stato realizzato con l'assistenza finanziaria dell'Unione europea. I contenuti del presente documento sono di esclusiva responsabilità di < nome del beneficiario > e non possono in nessun caso essere ritenuti espressione della posizione dell'Unione europea."

- 6.5. Il beneficiario autorizza l'amministrazione sovvenzionatrice e la Commissione europea (se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice) a pubblicare il suo nome e indirizzo, la cittadinanza, lo scopo della sovvenzione, la durata e il luogo, nonché l'importo massimo della sovvenzione e il tasso di finanziamento dei costi dell'azione, come stabilito all'articolo 3 delle condizioni particolari. Una deroga alla pubblicazione di tali informazioni può essere concessa qualora sussista il rischio di arrecare danno al beneficiario o di pregiudicarne gli interessi.

ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ/UTILIZZO DEI RISULTATI E DELLE ATTIVITÀ

- 7.1. Salvo disposizione contraria nelle condizioni particolari, la proprietà, la titolarità e i diritti di proprietà industriale e intellettuale in riferimento ai risultati dell'azione, alle relazioni e agli altri documenti pertinenti spettano al beneficiario.
- 7.2. Ferma restando la clausola 7.1, il beneficiario concede all'amministrazione sovvenzionatrice (e alla Commissione europea se essa non è l'amministrazione sovvenzionatrice) il diritto di utilizzare, liberamente e come essa ritiene opportuno, in particolare, di conservare, modificare, tradurre, esporre, riprodurre con qualsiasi mezzo tecnico, pubblicare o comunicare mediante qualunque mezzo tutti i documenti inerenti all'azione indipendentemente dalla loro forma, a condizione che non siano violati i diritti di proprietà industriale o intellettuale preesistenti.
- 7.3. Il beneficiario deve assicurarsi di disporre di tutti i diritti di utilizzare eventuali diritti di proprietà intellettuale preesistenti necessari all'attuazione della presente convenzione.
- 7.4. Qualora persone fisiche riconoscibili siano ritratte in fotografie o in filmati, il coordinatore, nella relazione finale all'amministrazione sovvenzionatrice, presenta una dichiarazione con la quale le persone interessate danno il loro consenso all'utilizzo della loro immagine nei modi descritti. Quanto sopra non si applica a fotografie scattate o a filmati girati in luoghi pubblici in cui persone del pubblico riprese causalmente siano identificabili solo in via ipotetica o a personaggi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche.
- 7.5. Qualora il beneficiario non abbia la propria sede centrale nello Stato in cui viene attuata l'azione e se non diversamente specificato nelle condizioni particolari, le attrezzature, i veicoli e le forniture pagati dal bilancio dell'azione sono trasferiti agli eventuali beneficiari locali e/o entità affiliate locali e/o ai beneficiari finali dell'azione, al più tardi al momento della presentazione della relazione finale. Alla relazione finale devono essere allegate copie delle prove del trasferimento delle attrezzature e dei veicoli aventi un costo unitario di acquisto superiore a 5 000 EUR. Il beneficiario conserva, a fini di controllo, le prove del trasferimento delle attrezzature e dei veicoli il cui prezzo unitario di acquisto era inferiore a 5 000 EUR.

ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE/MONITORAGGIO DELL'AZIONE

- 8.1. Se la Commissione europea effettua una valutazione intermedia o ex post o conduce una missione di monitoraggio, il coordinatore s'impegna a fornire alla Commissione e/o alle persone da essa autorizzate tutti i documenti o le informazioni utili ai fini della valutazione o della missione di monitoraggio, e concede loro il diritto d'accesso di cui all'articolo 16.

- 8.2. Se il beneficiario o la Commissione europea effettua o commissiona una valutazione durante l'esecuzione dell'azione, fornisce all'altra parte copia della relazione di valutazione.

ARTICOLO 9 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE

- 9.1. Qualsiasi modifica della presente convenzione, compresi i suoi allegati, deve essere stabilita per iscritto. La presente convenzione può essere modificata solo durante il suo periodo di esecuzione.
- 9.2. La modifica non può avere per oggetto o per effetto quello di cambiare la presente convenzione in modo tale da rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti. La sovvenzione massima di cui alla clausola 3.2 delle condizioni particolari non può essere incrementata.
- 9.3. Se la modifica è richiesta dal beneficiario, il coordinatore presenta una richiesta debitamente giustificata all'amministrazione sovvenzionatrice trenta giorni prima della data in cui la modifica dovrebbe entrare in vigore, salvo se sussistono circostanze particolari, debitamente giustificate e accettate dall'amministrazione sovvenzionatrice.
- 9.4. Se la modifica del bilancio o della descrizione dell'azione non incide sull'oggetto principale dell'azione e l'impatto finanziario è limitato a uno storno tra voci all'interno della stessa linea principale di bilancio, compresa la cancellazione o l'inserimento di una voce, oppure a uno storno tra linee principali di bilancio che implica una variazione pari o inferiore al 25% dell'importo originale (o dell'importo modificato tramite addendum) in relazione a ciascuna linea principale interessata dei costi ammissibili, il coordinatore può modificare il bilancio e darne tempestiva comunicazione scritta all'amministrazione sovvenzionatrice. Questo metodo non può essere applicato per modificare le voci relative ai costi indiretti, alla riserva per imprevisti, ai contributi in natura o agli importi o tassi delle opzioni semplificate in materia di costi.
- 9.5. Le eventuali variazioni di indirizzo, di conto bancario o di revisore dei conti possono semplicemente essere comunicate dal coordinatore. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, l'amministrazione sovvenzionatrice può opporsi alla scelta del coordinatore.
- 9.6. L'amministrazione sovvenzionatrice si riserva il diritto di richiedere che il revisore di cui alla clausola 5.2 delle condizioni particolari sia sostituito, qualora considerazioni di cui non era a conoscenza al momento della firma della presente convenzione mettano in dubbio l'indipendenza o gli standard professionali di tale revisore.

ARTICOLO 10 – ATTUAZIONE

Appalti d'esecuzione

- 10.1. Se il beneficiario deve concludere appalti d'esecuzione con i contraenti per portare a compimento l'azione, tali appalti possono riguardare solo una parte limitata dell'azione e devono rispettare le procedure di aggiudicazione degli appalti e le regole relative alla cittadinanza e all'origine stabilite nell'allegato IV della presente convenzione.
- 10.2. Il beneficiario deve inoltre garantire che gli aggiudicatari di un appalto di esecuzione si conformino alle disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della presente convenzione.
- 10.3. Il coordinatore fornisce nella sua relazione all'amministrazione sovvenzionatrice una relazione globale e dettagliata sull'aggiudicazione e l'attuazione di qualsiasi appalto aggiudicato ai sensi della clausola 10.1.

Sostegno finanziario a terzi

- 10.4. Al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e, in particolare, quando l'attuazione dell'azione presuppone l'erogazione di un sostegno finanziario a favore di terzi, il beneficiario può concedere sostegno finanziario se tale possibilità è prevista nelle condizioni particolari.
- 10.5. L'importo massimo del sostegno finanziario è limitato a 60 000 EUR per ciascun terzo, eccetto nei casi in cui lo scopo principale dell'azione sia quello di ridistribuire la sovvenzione.
- 10.6. La descrizione dell'azione, in conformità delle pertinenti istruzioni impartite al riguardo dall'amministrazione sovvenzionatrice, definisce i tipi di entità ammissibili a fruire del sostegno finanziario e include un elenco esaustivo dei tipi di attività ammissibili al sostegno finanziario. Devono inoltre essere precisati i criteri per la selezione dei terzi destinatari di tale sostegno finanziario, compresi i criteri per determinarne l'importo esatto. I beneficiari devono rispettare le regole della cittadinanza e dell'origine di cui all'allegato IV della presente convenzione.
- 10.7. Il coordinatore fornisce nella sua relazione all'amministrazione sovvenzionatrice una relazione globale e dettagliata sulla concessione e l'attuazione di qualsiasi sostegno finanziario accordato. Tali relazioni devono fornire, tra le altre, informazioni sulle procedure di attribuzione, sull'identità del beneficiario del sostegno finanziario, l'importo concesso, i risultati ottenuti, i problemi riscontrati e le soluzioni adottate, le attività svolte, nonché un calendario delle attività che devono ancora essere effettuate.
- 10.8. I beneficiari devono inoltre garantire che i terzi ai quali è concesso un sostegno finanziario si conformino agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della presente convenzione.

ARTICOLO 11 – PROROGA E SOSPENSIONE

Proroga

- 11.1. Il beneficiario informa tempestivamente l'amministrazione sovvenzionatrice in merito a qualsiasi circostanza che possa intralciare o ritardare l'attuazione dell'azione. Il coordinatore può chiedere una proroga del periodo di attuazione dell'azione di cui all'articolo 2 delle condizioni particolari, in conformità dell'articolo 9. La richiesta è corredata di tutti i giustificativi necessari per la sua valutazione.

Sospensione da parte del coordinatore

- 11.2. Il coordinatore può sospendere l'attuazione dell'azione, o di una sua parte, se circostanze eccezionali, in particolare in caso di forza maggiore, rendono tale attuazione eccessivamente difficile o pericolosa. Il coordinatore informa senza indugio l'amministrazione sovvenzionatrice, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili della sospensione.
- 11.3. Il coordinatore o l'amministrazione sovvenzionatrice può risolvere la presente convenzione in conformità della clausola 12.1. Se la convenzione non è risolta, il beneficiario si adopera per ridurre al minimo la durata della sospensione nonché eventuali danni e riprende l'attuazione dell'azione non appena le circostanze lo consentono, dandone comunicazione all'amministrazione sovvenzionatrice.

Risoluzione da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice

- 11.4. L'amministrazione sovvenzionatrice può chiedere al beneficiario di sospendere l'attuazione dell'azione, o di una sua parte, se circostanze eccezionali, in particolare in caso di forza maggiore, rendono tale attuazione eccessivamente difficile o pericolosa. A

tale scopo, l'amministrazione sovvenzionatrice informa il coordinatore precisando la natura e durata probabile della sospensione.

- 11.5. Il coordinatore o l'amministrazione sovvenzionatrice possono quindi risolvere la presente convenzione in conformità della clausola 12.1. Se la convenzione non è risolta, il beneficiario si adopera per ridurre al minimo la durata della sospensione nonché eventuali danni e riprende l'attuazione dell'azione non appena le circostanze lo consentono, previa approvazione dell'amministrazione sovvenzionatrice.
- 11.6. L'amministrazione sovvenzionatrice può altresì sospendere la presente convenzione o la partecipazione di un beneficiario o dei beneficiari nella presente convenzione nel caso in cui, o se è necessario verificare che:
- a) la procedura di attribuzione della sovvenzione o dell'attuazione dell'azione sia stata oggetto di errori sostanziali, di irregolarità o frode;
 - b) i beneficiari abbiano violato un obbligo sostanziale ai sensi della presente convenzione.
- 11.7. Il coordinatore fornisce tutte le informazioni, i chiarimenti o i documenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste dell'amministrazione sovvenzionatrice. Se, nonostante le informazioni, i chiarimenti o i documenti forniti dal coordinatore, la procedura di attribuzione o l'attuazione della sovvenzione si riveli inficiata da errori sostanziali, irregolarità, frodi, o violazione degli obblighi, l'amministrazione sovvenzionatrice può risolvere la presente convenzione a norma della clausola 12.2, lettera h).

Forza maggiore

- 11.8. Il concetto di forza maggiore, come qui utilizzato, contempla eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti nella presente convenzione e che non possono essere superati con l'ordinaria dovuta diligenza, quali le calamità naturali, gli scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le turbative dell'ordine pubblico, le esplosioni. Una decisione dell'Unione europea di sospendere la cooperazione con lo Stato beneficiario è considerata caso di forza maggiore quando implica la sospensione del finanziamento della presente convenzione.
- 11.9. Nessun beneficiario sarà considerato inadempiente ai propri obblighi in forza della presente convenzione se non ha potuto rispettarli a causa di forza maggiore.

Proroga del periodo di attuazione a seguito di una sospensione.

- 11.10. In caso di sospensione ai sensi delle clausole 11.2, 11.4 e 11.6, il periodo di attuazione dell'azione è prorogato per un lasso di tempo equivalente alla durata della sospensione, fatta salva qualsiasi modifica della convenzione che possa rendersi necessaria per adeguare l'azione alle nuove condizioni di attuazione. La clausola 11.10 non si applica nel caso di una sovvenzione di funzionamento.

ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Risoluzione in caso di forza maggiore

- 12.1. Nei casi previsti alle clausole 11.2 e 11.4, se il coordinatore o l'amministrazione sovvenzionatrice ritengono che la presente convenzione non possa più essere eseguita efficacemente o adeguatamente, procedono a consultare l'altra parte. In assenza di un accordo risolutivo, il coordinatore o l'amministrazione sovvenzionatrice possono risolvere

la presente convenzione con un preavviso scritto di due mesi, senza essere tenuti per questo a versare alcun indennizzo.

Risoluzione da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice

- 12.2. Fatta salva la clausola 12.1, nei seguenti casi l'amministrazione sovvenzionatrice può, dopo aver debitamente consultato il coordinatore, risolvere la presente convenzione o porre fine alla partecipazione di qualsiasi beneficiario nella presente convenzione senza essere tenuta a versare alcun risarcimento nei casi seguenti:
- a) allorché il beneficiario non adempia, senza darne giustificazione, a uno degli obblighi sostanziali che gli incombono individualmente o in solido ai sensi della presente convenzione e continui a essere inadempiente, anche dopo essere stato sollecitato a conformarsi a tali obblighi tramite richiesta scritta, oppure non fornisca una spiegazione soddisfacente entro 30 giorni dall'invio della richiesta;
 - b) il beneficiario sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, oppure sia in corso a suo carico un procedimento di questo tipo;
 - c) un beneficiario, o qualsiasi entità o persona ad esso collegata, siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale accertato con qualsiasi mezzo;
 - d) un beneficiario, o qualsiasi entità o persona ad esso collegata, si siano resi colpevoli di frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività illecite o di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - e) una modifica della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o relativa alla proprietà oppure la cessazione della partecipazione di un beneficiario incida in misura significativa sull'attuazione della presente convenzione, ovvero rimetta in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione;
 - f) un beneficiario o qualsiasi persona collegata, si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste nella procedura di attribuzione della sovvenzione o nell'attuazione dell'azione, o non abbiano fornito – o non abbiano fornito entro i termini fissati a norma della presente convenzione – tutte le informazioni relative all'azione richieste dall'amministrazione sovvenzionatrice;
 - g) il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
 - h) l'amministrazione sovvenzionatrice abbia le prove che il beneficiario o qualsiasi entità o persona collegata abbiano commesso errori sostanziali, irregolarità o frode nella procedura di attribuzione della sovvenzione o nell'attuazione dell'azione;
 - i) un beneficiario sia soggetto a una sanzione amministrativa di cui alla clausola 12.8.;
 - j) l'amministrazione sovvenzionatrice abbia le prove che il beneficiario si trovi in situazione di conflitto di interessi;

- k) la Commissione europea abbia la prova che un beneficiario ha commesso errori o irregolarità sistematiche o ricorrenti, frodi o gravi violazioni degli obblighi previsti da altre sovvenzioni finanziate dall'Unione europea, concessa al medesimo in condizioni analoghe, a condizione che tali errori, irregolarità, frodi o gravi violazioni degli obblighi abbiano un'incidenza sostanziale sulla presente sovvenzione.
- 12.3. Nei casi di cui alle precedenti lettere c), d), f), h) e k), per persona collegata si intende qualsiasi persona fisica avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo in relazione al beneficiario. Per entità collegata si intende in particolare qualsiasi entità che soddisfa i criteri di cui all'articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983.

Cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari da parte del coordinatore

- 12.4. In casi debitamente giustificati, anche il coordinatore può porre fine alla partecipazione di un beneficiario alla presente convenzione. A tale scopo, il coordinatore comunica all'amministrazione sovvenzionatrice i motivi della cessazione della partecipazione del beneficiario e la data in cui essa prende effetto, nonché una proposta in merito alla riassegnazione dei compiti del beneficiario la cui partecipazione è cessata, o alla sua eventuale sostituzione. La proposta è trasmessa in tempo utile prima che la cessazione prenda effetto. Se l'amministrazione sovvenzionatrice è d'accordo, la convenzione è modificata di conseguenza ai sensi dell'articolo 9.

Data conclusiva

- 12.5. Gli obblighi di pagamento dell'Unione europea in base alla presente convenzione cessano 18 mesi dopo il periodo di attuazione di cui all'articolo 2 delle condizioni particolari, sempre che la convenzione non sia risolta ai sensi dell'articolo 12. L'amministrazione sovvenzionatrice informa il coordinatore di qualsiasi differimento della data di conclusione degli obblighi.
- 12.6. La presente convenzione sarà automaticamente risolta se da essa non è scaturito alcun pagamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice nel biennio successivo alla firma.

Effetti della risoluzione

- 12.7. In caso di risoluzione, il beneficiario ha diritto al versamento della sovvenzione soltanto per la parte eseguita dell'azione, esclusi i costi associati agli impegni già assunti ma da attuare solo successivamente alla risoluzione.

A tale scopo, il coordinatore presenta una richiesta di pagamento all'amministrazione sovvenzionatrice entro il termine stabilito dalla clausola 15.2, che inizia a decorrere dalla data di risoluzione della convenzione.

Nei casi di risoluzione di cui alla clausola 12.2, lettere a), c), d), f), h) e k), l'amministrazione sovvenzionatrice può, dopo aver debitamente consultato il coordinatore e in funzione della gravità delle inadempienze, chiedere il rimborso totale o parziale delle somme già versate per l'azione.

Sanzioni amministrative e pecuniarie

- 12.8. Fatta salva l'applicazione di altri rimedi previsti nella convenzione, il beneficiario che si sia reso colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori o abbia commesso irregolarità o frodi oppure sia stato dichiarato gravemente inadempiente nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali può essere escluso da tutti gli appalti e sovvenzioni finanziati dall'UE per un periodo massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato

l'illecito, confermato previo contraddittorio con la Commissione europea, conformemente al pertinente regolamento finanziario dell'UE applicabile alle convenzioni coperte dal bilancio o dal FES. Il periodo può essere aumentato fino a dieci anni in caso di recidiva entro cinque anni dal primo illecito.

- 12.9. In aggiunta o in alternativa alle sanzioni amministrative di cui alla clausola 12.8, il beneficiario può essere altresì passibile di sanzioni pecuniarie pari al 2-10% del valore totale della presente convenzione. Tale percentuale può essere incrementata fino al 4-20% in caso di recidiva entro cinque anni dalla prima violazione.
- 12.10. La Commissione europea comunica ufficialmente al beneficiario interessato qualsiasi decisione relativa all'applicazione di tali sanzioni.

ARTICOLO 13 – DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 13.1. La presente convenzione è disciplinata dal diritto dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice o, se l'amministrazione sovvenzionatrice è la Commissione europea, dal diritto dell'Unione europea, eventualmente integrato dal diritto belga.
- 13.2. Le parti della presente convenzione si adoperano per comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere tra loro durante l'attuazione della presente convenzione. A tal fine, esse comunicano per iscritto le loro posizioni e le soluzioni che ritengono praticabili, e si incontrano su richiesta di una delle parti. Il coordinatore e l'amministrazione sovvenzionatrice rispondono a una richiesta di composizione amichevole entro un termine di 30 giorni. Trascorso tale periodo, o qualora il tentativo di giungere a una composizione amichevole non abbia prodotto effetti entro 120 giorni dalla prima richiesta, il coordinatore o l'amministrazione sovvenzionatrice possono comunicare all'altra parte di ritenere fallita la procedura.
- 13.3. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, la controversia può essere sottoposta, di comune accordo tra il coordinatore e l'amministrazione sovvenzionatrice alla procedura di conciliazione della Commissione europea, se questa non è l'amministrazione sovvenzionatrice. Qualora non si giunga a una composizione entro 120 giorni dall'avvio della procedura di conciliazione, ciascuna parte può comunicare all'altra di ritenere fallita la procedura.
- 13.4. In caso di fallimento delle suddette procedure, ciascuna parte della presente convenzione ha la facoltà di sottoporre la controversia al foro competente dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice, oppure al foro di Bruxelles qualora l'amministrazione sovvenzionatrice sia la Commissione europea.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 14 – COSTI AMMISSIBILI

Criteri di ammissibilità dei costi

- 14.1. Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e che soddisfano tutti i seguenti criteri:
- a) sono sostenuti nel corso dell'attuazione dell'azione come precisato all'articolo 2 delle condizioni particolari. In particolare;
 - i) i costi relativi a servizi e lavori devono riferirsi alle attività svolte durante il periodo di attuazione. I costi relativi alle prestazioni devono riferirsi alla consegna e alla fornitura e all'installazione di prodotti nel corso del periodo di attuazione. Non soddisfano questo criterio la firma di un contratto, un ordinativo o l'assunzione di qualsiasi impegno di

spesa nel corso del periodo di attuazione in vista della consegna futura di servizi, lavori o forniture dopo la scadenza del periodo di attuazione;

- ii) i costi sostenuti devono essere pagati prima della presentazione delle relazioni finali. Essi possono essere pagati successivamente, a condizione che siano elencati nella relazione finale e corredati della data prevista di pagamento;
 - iii) si fa eccezione per i costi relativi alle relazioni finali, compresi la verifica delle spese, l'audit e la valutazione finale dell'azione, che possono essere sostenuti dopo il periodo di attuazione dell'azione;
 - iv) le procedure per l'aggiudicazione di appalti, di cui all'articolo 10, possono essere state avviate e i contratti possono essere stati stipulati dai beneficiari prima dell'inizio del periodo di attuazione dell'azione, sempre che le disposizioni di cui all'allegato IV siano state rispettate:
- b) sono indicati nel bilancio complessivo stimato dell'azione;
 - c) sono necessari ai fini dell'attuazione dell'azione;
 - d) sono identificabili e verificabili, in particolare alla luce dei registri contabili del beneficiario e determinati in conformità con le norme contabili dello Stato in cui è stabilito il beneficiario, oltre che con le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario;
 - e) ottemperano alle norme giuridiche in materia tributaria e sociale;
 - f) sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Costi diretti ammissibili

14.2. Fatte salve le disposizioni della clausola 14.1 e, se del caso, dell'allegato IV, sono ammissibili i seguenti costi diretti del beneficiario:

- a) le spese relative al personale impegnato nell'azione, corrispondenti alle retribuzioni lorde effettive, comprensive dei contributi previdenziali e degli oneri connessi; tali spese e retribuzioni non devono eccedere quelle normalmente a carico del beneficiario, salvo ove siano giustificate come indispensabili per l'esecuzione dell'azione;
- b) le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altri partecipanti all'azione, purché non eccedano quelle normalmente a carico del beneficiario né le tariffe pubblicate dalla Commissione europea al momento della missione;
- c) i costi di acquisto di attrezzature e forniture (nuove o usate), specificamente ai fini dell'azione, purché la proprietà sia trasferita al termine dell'azione se richiesto dalla clausola 7.5;
- d) i costi dei materiali di consumo;
- e) i costi inerenti agli appalti che il beneficiario ha aggiudicato ai fini dell'azione, di cui all'articolo 10;
- f) i costi direttamente connessi ai requisiti della convenzione (divulgazione di informazioni, valutazione propria all'azione, revisioni contabili, traduzione, riproduzione, assicurazione ecc.), compresi i costi dei servizi finanziari (in

particolare, spese bancarie per i bonifici e spese delle garanzie finanziarie quando richieste ai sensi della convenzione);

g) diritti, imposte e tasse, compresa l'IVA, pagati e non recuperabili dai beneficiari, salvo diversa disposizione nelle condizioni particolari;

h) spese generali, nel caso di una sovvenzione di funzionamento.

Opzioni semplificate in materia di costi

14.3. Conformemente alle disposizioni dettagliate nell'allegato III, i costi ammissibili possono anche essere costituiti da una o più delle seguenti opzioni di costo:

a) costi unitari;

b) somme forfettarie;

c) finanziamenti a tasso fisso.

14.4. I metodi utilizzati dai beneficiari per determinare i costi unitari, le somme forfettarie o il finanziamento a tasso fisso devono essere chiaramente descritti e documentati nell'allegato III nonché garantire il rispetto del divieto del fine di lucro e evitare il doppio finanziamento dei costi. Le informazioni utilizzate possono basarsi sui dati contabili storici e/o attuali relativi ai costi del beneficiario o su informazioni esterne, ove disponibili e pertinenti.

I costi dichiarati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi devono soddisfare i criteri di ammissibilità di cui alle clausole 14.1 e 14.2. Non è necessario che tali costi siano corredati di documenti contabili o giustificativi, salvo quelli necessari a dimostrare il rispetto delle condizioni di rimborso stabilite negli allegati I e III.

Tali costi non possono includere costi non ammissibili di cui alla clausola 14.9 o costi già dichiarati sotto un'altra voce di costo o rubrica del bilancio della presente convenzione.

Gli importi o tassi di costi unitari, somme forfettarie o finanziamenti a tasso fisso di cui all'allegato III non possono essere modificati unilateralmente e non possono essere contestati da verifiche a posteriori.

14.5. L'importo totale del finanziamento sulla base delle opzioni semplificate in materia di costi non può superare 60 000 EUR per ciascun beneficiario, salvo qualora sia altrimenti previsto nelle condizioni particolari.

Riserva per imprevisti

14.6. Nel bilancio dell'azione può essere iscritta una riserva per imprevisti e/o eventuali fluttuazioni dei tassi di cambio non superiore al 5% dei costi diretti ammissibili, per consentire gli adeguamenti necessari alla luce di cambiamenti imprevedibili delle circostanze materiali. Tale riserva può essere utilizzata soltanto con la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice, dietro richiesta debitamente giustificata del coordinatore.

Costi indiretti

14.7. I costi indiretti per l'azione sono i costi ammissibili che non possono essere identificati come costi specifici direttamente connessi all'attuazione dell'azione e non possono essere direttamente imputati ad essa in base alle condizioni di ammissibilità di cui alla clausola 14.1. Tuttavia, essi sono sostenuti dal beneficiario in relazione ai costi diretti ammissibili per l'azione. Tali costi non possono includere costi non ammissibili di cui alla clausola

14.9 o costi già dichiarati sotto un'altra voce di costo o rubrica del bilancio della presente convenzione.

Una percentuale fissa dell'importo totale dei costi diretti ammissibili dell'azione non superiore alla percentuale di cui all'articolo 3 delle condizioni particolari può essere richiesta a copertura dei costi indiretti per l'azione. Il finanziamento a tasso fisso in relazione ai costi indiretti non richiede la presentazione di documenti contabili giustificativi. Questo importo può non essere preso in considerazione ai fini dell'importo massimo delle opzioni semplificate in materia di costi.

I costi indiretti non sono ammissibili nel caso di una sovvenzione per un'azione accordata a un beneficiario che riceve già una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio dell'Unione durante il periodo in questione.

La presente clausola 14.7 non si applica nel caso di una sovvenzione di funzionamento.

Contributi in natura

- 14.8. I contributi in natura, che devono essere elencati separatamente nell'allegato III, non rappresentano spese effettive e quindi non costituiscono costi ammissibili. Salvo ove diversamente specificato nelle condizioni particolari, i contributi in natura non possono essere considerati un cofinanziamento da parte del beneficiario.

Se i contributi in natura sono accettati come cofinanziamento, i beneficiari assicurano che siano conformi alle norme nazionali in materia tributaria e previdenziale.

Indipendentemente da quanto precede, se la Descrizione dell'azione prevede contributi in natura, tali contributi devono essere forniti.

Costi non ammissibili

- 14.9. I seguenti costi non sono considerati ammissibili:
- a) i debiti e gli oneri per il servizio del debito (interessi);
 - b) gli accantonamenti per perdite o per potenziali passività future;
 - c) i costi dichiarati dai beneficiari e finanziati da un'altra azione o programma di lavoro che beneficia di una sovvenzione dell'Unione (anche mediante il FES);
 - d) gli acquisti di terreni o fabbricati, salvo ove siano necessari per l'attuazione diretta dell'azione, nel qual caso la proprietà deve essere trasferita ai beneficiari finali e/o locali, al più tardi alla conclusione dell'azione, conformemente alla clausola 7.5;
 - e) le perdite su cambi;
 - f) i crediti concessi a terzi, tranne se altrimenti specificato nelle condizioni particolari.

ARTICOLO 15 – PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

Modalità di pagamento

- 15.1. L'amministrazione sovvenzionatrice deve erogare la sovvenzione al coordinatore secondo una delle procedure di pagamento di seguito illustrate, come previsto all'articolo 4 delle condizioni particolari.

Opzione 1: Azioni con un periodo di attuazione non superiore a 12 mesi o con una sovvenzione non superiore a 100 000 EUR

- i) un prefinanziamento iniziale pari all'80% dell'importo massimo di cui alla clausola 3.2 delle condizioni particolari (esclusi imprevisti);
- ii) il saldo dell'importo definitivo della sovvenzione.

Opzione 2: Azioni con un periodo di attuazione superiore a 12 mesi e sovvenzione d'importo superiore a 100 000 EUR

- i) un primo prefinanziamento pari al 100% della parte del bilancio di previsione finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice per il primo periodo di riferimento (impresvisi esclusi). La parte del bilancio finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice è calcolata applicando la percentuale di cui alla clausola 3.2 delle condizioni particolari;
- ii) successivi prefinanziamenti pari al 100% della parte del bilancio di previsione finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice per il successivo periodo di riferimento (esclusi imprevisti non autorizzati);
 - per periodo di riferimento si intende un periodo di dodici mesi, salvo disposizione contraria delle condizioni particolari. Quando il periodo rimanente fino alla fine dell'azione è fino a 18 mesi, il periodo di riferimento lo copre completamente;
 - entro i 60 giorni successivi alla fine del periodo di riferimento, il coordinatore presenta una relazione intermedia o, qualora non potesse farlo, informa l'amministrazione sovvenzionatrice dei motivi e fornisce una sintesi dello stato di avanzamento dell'azione;
 - se alla fine del periodo di riferimento la parte delle spese effettivamente sostenute finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice è inferiore al 70% del pagamento precedente (e al 100% di tutti i precedenti pagamenti), l'ulteriore prefinanziamento è ridotto dell'importo corrispondente alla differenza tra il 70% dell'importo del prefinanziamento precedente e la parte delle spese effettivamente sostenute che è finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice;
 - il coordinatore può presentare una richiesta di ulteriori prefinanziamenti entro la fine del periodo di riferimento, quando la parte della spesa effettivamente sostenuta, finanziata dall'amministrazione sovvenzionatrice, supera il 70% del pagamento precedente (e il 100% di tutti i precedenti pagamenti). In questo caso, il periodo di riferimento successivo inizia nuovamente dalla data di conclusione del periodo oggetto della presente richiesta di pagamento;
 - inoltre, per le sovvenzioni di importo superiore a 5 000 000 EUR, può essere effettuato un ulteriore prefinanziamento solo se la parte dei costi ammissibili approvati dall'amministrazione sovvenzionatrice, è almeno pari all'importo totale di tutti i precedenti pagamenti, fatta eccezione per l'ultimo;
 - la somma totale dei prefinanziamenti nell'ambito della convenzione non può superare il 90% dell'importo di cui alla clausola 3.2 delle condizioni particolari (esclusi imprevisti non autorizzati);
- iii) il saldo dell'importo definitivo della sovvenzione.

Opzione 3: Tutte le azioni

- i) il saldo dell'importo definitivo della sovvenzione.

Presentazione delle relazioni finali

- 15.2. Il coordinatore trasmette la relazione finale all'amministrazione sovvenzionatrice al più tardi tre mesi dopo il periodo di attuazione definito nell'articolo 2 delle condizioni particolari. Il termine ultimo per la presentazione della relazione finale è prorogato a sei mesi se il coordinatore non ha la propria sede centrale nello Stato in cui è attuata l'azione.

Richiesta di pagamento

- 15.3. La richiesta di pagamento deve essere redatta utilizzando il modello che figura nell'allegato V e deve essere corredata di:

- a) una relazione finanziaria e illustrativa conformemente all'articolo 2;
- b) un bilancio di previsione per il periodo di riferimento successivo in caso di richiesta di ulteriori prefinanziamenti;
- c) una relazione sulla verifica delle spese, o una ripartizione dettagliata delle spese, se richiesta ai sensi della clausola 15.7.

Ai fini del pagamento iniziale di prefinanziamento, la convenzione firmata vale richiesta di pagamento. Una garanzia finanziaria deve essere allegata se richiesto nelle condizioni particolari.

Il pagamento non implica il riconoscimento della regolarità né dell'autenticità, della completezza e della correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni fornite.

Termini di pagamento

- 15.4. I pagamenti iniziali di prefinanziamento saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice.

I pagamenti successivi di prefinanziamento e i pagamenti del saldo saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice.

Tuttavia i pagamenti successivi di prefinanziamento e i pagamenti del saldo saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell'amministrazione sovvenzionatrice in uno dei seguenti casi:

- a) un beneficiario con una o più entità affiliate;
- b) se più di un beneficiario è parte della presente convenzione;
- c) se la Commissione non è l'amministrazione sovvenzionatrice;
- d) per le sovvenzioni superiori a 5 000 000 EUR.

La richiesta di pagamento è ritenuta accettata in assenza di una risposta scritta dell'amministrazione sovvenzionatrice entro i termini sopra indicati.

Sospensione del termine di pagamento

15.5. Fatto salvo l'articolo 12, l'amministrazione sovvenzionatrice può sospendere il decorso dei termini di pagamento, comunicando al coordinatore che:

- a) l'importo indicato nella sua richiesta di pagamento non è dovuto; o
- b) non sono stati forniti adeguati documenti giustificativi; o
- c) l'amministrazione sovvenzionatrice ha bisogno di chiedere chiarimenti, modifiche o informazioni supplementari rispetto alle relazioni finanziarie o illustrative; o
- d) l'amministrazione sovvenzionatrice ha bisogno di effettuare ulteriori controlli, compresi controlli in loco, al fine di accertare l'ammissibilità delle spese; o
- e) è necessario verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità, frodi nella procedura di attribuzione della sovvenzione o nell'esecuzione dell'azione;
- f) è necessario verificare se i beneficiari abbiano violato obblighi fondamentali nell'ambito della presente convenzione.

La sospensione dei termini di pagamento inizia quando l'amministrazione sovvenzionatrice trasmette la comunicazione al coordinatore. Il termine torna a decorrere a partire dalla data di registrazione di una richiesta di pagamento correttamente formulata. Il coordinatore fornisce tutte le informazioni, chiarimenti o documenti richiesti entro 30 giorni dalla richiesta.

Se, nonostante le informazioni, i chiarimenti o i documenti forniti dal coordinatore, la domanda di pagamento rimane irricevibile, oppure se la procedura di attribuzione o l'attuazione della sovvenzione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità, frodi, o violazione degli obblighi, l'amministrazione sovvenzionatrice può rifiutare di procedere a pagamenti ulteriori e può, nei casi contemplati all'articolo 12, risolvere di conseguenza la presente convenzione.

Inoltre, l'amministrazione sovvenzionatrice può altresì sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza darne preavviso, prima, o invece, di porre fine alla presente convenzione come previsto all'articolo 12.

Interessi di mora

15.6. Se il pagamento avviene dopo la scadenza del termine, l'amministrazione sovvenzionatrice versa al coordinatore interessi di mora come segue:

- a) al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice, se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,
- b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi si calcolano sul periodo che intercorre tra la scadenza del termine ultimo per il pagamento e la data di addebito sul conto dell'amministrazione sovvenzionatrice.

In deroga a quanto sopra, se gli interessi calcolati conformemente alla presente disposizione sono pari o inferiori a 200 EUR, essi vengono versati al coordinatore solo dietro richiesta presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

Tali interessi di mora non sono considerati reddito ai fini della clausola 17.2.

La clausola 15.6 non si applica se il coordinatore è uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le autorità amministrative regionali e locali, o ad altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della convenzione.

Relazione sulla verifica delle spese

15.7. Il coordinatore deve fornire una relazione sulla verifica delle spese per:

- a) ogni domanda di ulteriore versamento di prefinanziamento, nel caso di sovvenzioni d'importo superiore a 5 000 000 EUR;
- b) ogni relazione finale nel caso di sovvenzioni d'importo superiore a 100 000 EUR.

La relazione sulla verifica delle spese deve essere conforme al modello di cui all'allegato VII e deve essere redatta da un revisore contabile approvato o scelto dall'amministrazione sovvenzionatrice. Il revisore deve soddisfare le prescrizioni del capitolato d'onori per la verifica delle spese di cui all'allegato VII.

Il revisore contabile verifica se i costi dichiarati dal beneficiario e le entrate dell'azione sono effettivi, registrati accuratamente e ammissibili ai sensi della presente convenzione. La relazione sulla verifica delle spese riguarda tutte le spese non contemplate nelle precedenti relazioni sulla verifica delle spese.

Se non è richiesta la verifica delle spese, una ripartizione dettagliata delle spese relativa ai periodi di riferimento precedenti non già coperti è fornita per ogni altra richiesta di ulteriore pagamento di prefinanziamento e a partire dalla seconda richiesta di ulteriore pagamento di prefinanziamento (cioè il terzo, il quinto, il settimo ... pagamento di prefinanziamento).

La ripartizione dettagliata delle spese deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna rubrica di costo nella relazione finanziaria e per tutte le voci e operazioni sottostanti: l'importo della registrazione o dell'operazione, il riferimento contabile (ad esempio libro mastro, libro giornale o altro pertinente riferimento), la descrizione della registrazione o dell'operazione (precisando la natura delle spese) e il riferimento ai documenti giustificativi (ad esempio, numero della fattura, busta paga o altro pertinente riferimento), in linea con la clausola 16.1. Tali informazioni devono essere fornite in formato elettronico e in foglio di calcolo (Excel o simili) ogniqualvolta ciò sia possibile.

La ripartizione dettagliata delle spese è sostenuta da una dichiarazione sull'onore da parte del coordinatore che le informazioni contenute nella domanda di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, che i costi dichiarati sono stati sostenuti e che possono essere considerati ammissibili ai sensi della presente convenzione.

La relazione finale deve in ogni caso includere una ripartizione dettagliata delle spese relative all'intera azione.

Se il coordinatore è una pubblica amministrazione o un organismo pubblico, l'amministrazione sovvenzionatrice può accettare di sostituire la verifica delle spese con una ripartizione dettagliata delle spese.

La relazione sulla verifica delle spese non deve essere fornita dal coordinatore se la verifica è effettuata direttamente da personale dell'amministrazione sovvenzionatrice, dalla Commissione o da un organismo abilitato a farlo per loro conto, ai sensi della clausola 5.2 delle condizioni particolari.

Garanzia finanziaria

- 15.8. Se la sovvenzione supera 60 000 EUR l'amministrazione sovvenzionatrice può richiedere una garanzia finanziaria pari all'importo del primo prefinanziamento erogato.

La garanzia deve essere denominata in euro o nella moneta dell'amministrazione sovvenzionatrice, essere redatta secondo il modello di cui all'allegato VIII e, salvo ove diversamente stabilito dall'amministrazione sovvenzionatrice, deve essere fornita da un organismo bancario o finanziario riconosciuto con sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea. La garanzia rimane valida fino a quando viene liberata dall'amministrazione sovvenzionatrice al momento del pagamento del saldo.

La presente disposizione non si applica se il coordinatore è un'organizzazione senza scopo di lucro, un'organizzazione che ha firmato un accordo quadro di partenariato con la Commissione europea, una pubblica amministrazione o un organismo pubblico, salvo se diversamente disposto nelle condizioni particolari.

Norme per la conversione valutaria

- 15.9. L'amministrazione sovvenzionatrice versa i pagamenti al coordinatore sul conto bancario indicato nel modulo di identificazione finanziaria di cui all'allegato V, il quale consente l'identificazione dei fondi versati dall'amministrazione sovvenzionatrice. L'amministrazione sovvenzionatrice effettua i pagamenti nella moneta del suo Stato di appartenenza o in euro, conformemente alle condizioni particolari.

Le relazioni sono presentate nella moneta indicata nelle condizioni particolari e possono essere tratte dai rendiconti finanziari espressi in altre valute, sulla base del diritto e dei principi contabili applicabili del beneficiario. In tali circostanze, e ai fini delle relazioni, la conversione nella valuta indicata nelle condizioni particolari è effettuata al tasso di cambio al quale il contributo dell'amministrazione sovvenzionatrice è stato registrato nei conti dei beneficiari, salvo se diversamente previsto nelle condizioni particolari.

I costi sostenuti in una moneta diversa da quella usata nei conti dei beneficiari sono convertiti mediante il tasso InforEuro mensile alla data di pagamento o, in base alle sue prassi contabili correnti se previsto nelle condizioni particolari.

Nel caso di un'oscillazione eccezionale dei tassi di cambio, le parti si consultano reciprocamente in vista di modificare l'azione in modo da ridurre l'impatto di tale oscillazione. All'occorrenza, l'amministrazione sovvenzionatrice può adottare ulteriori provvedimenti, come la risoluzione della convenzione.

ARTICOLO 16 – CONTABILITÀ E VERIFICHE TECNICHE E FINANZIARIE

Conti

- 16.1. Il beneficiario tiene una contabilità accurata e regolare sull'attuazione dell'azione, utilizzando un adeguato sistema contabile in partita doppia.

I conti:

- a) possono essere parte integrante o un'aggiunta al sistema regolare del beneficiario;
- b) sono conformi alle politiche e alle norme contabili e di registrazione applicabili nello Stato interessato;
- c) consentono di rintracciare, individuare e verificare facilmente le entrate e spese relative all'azione.

- 16.2. Il coordinatore assicura che la relazione finanziaria di cui all'articolo 2 possa essere correttamente e facilmente rapportata al sistema contabile e di registrazione e ai relativi documenti contabili e altre registrazioni pertinenti. A tal fine, il beneficiario prepara e conserva gli opportuni riscontri, nonché i relativi prospetti, analisi e ripartizioni ai fini dell'ispezione e della verifica.

Diritto di accesso

- 16.3. I beneficiari consentono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Corte dei conti europea e a qualsiasi revisore contabile esterno designato dall'amministrazione sovvenzionatrice di effettuare le verifiche. I beneficiari devono adottare tutte le misure atte a facilitare il loro lavoro.

- 16.4. I beneficiari autorizzano i menzionati soggetti a:

- a) accedere ai cantieri e ai locali in cui è attuata l'azione;
- b) esaminare la contabilità e i sistemi di informazione, i documenti e le banche dati concernenti la gestione tecnica e finanziaria dell'azione;
- c) fare copie dei documenti;
- d) effettuare controlli in loco;
- e) effettuare una completa revisione dei conti sulla base di tutti i documenti contabili o qualsiasi altro documento attinente al finanziamento dell'azione.

- 16.5. Inoltre, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode sarà autorizzato a eseguire controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dal diritto dell'Unione europea per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità.

Se del caso, i risultati possono portare ad un'azione di recupero da parte della Commissione.

- 16.6. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti europea e a qualsiasi revisore contabile esterno autorizzato dall'amministrazione sovvenzionatrice a effettuare verifiche ai sensi della clausola 15.7 avviene secondo i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui essi sono soggetti.

Obbligo di conservazione dei dati

- 16.7. Il beneficiario conserva tutti i registri, la contabilità e i documenti giustificativi relativi alla presente convenzione per i cinque anni successivi al pagamento del saldo e per un periodo di tre anni nel caso di sovvenzioni d'importo non superiore a 60 000 EUR, e in ogni caso fino al completamento di qualsiasi verifica, revisione contabile, ricorso, controversia o recupero crediti che sia in corso.

I documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne l'esame e il coordinatore è tenuto a informare l'amministrazione sovvenzionatrice della loro precisa ubicazione.

- 16.8. Tutti i documenti giustificativi devono essere disponibili in forma originale, compreso il formato elettronico.

- 16.9. Oltre alle relazioni menzionate nell'articolo 2, i documenti a cui il presente articolo fa riferimento comprendono:

- a) registrazioni contabili (informatizzate o manuali) provenienti dal sistema contabile del beneficiario, quali il libro mastro generale, i libri mastri ausiliari e i conti dei libri paga, i registri delle immobilizzazioni e altre informazioni contabili pertinenti;
- b) attestazioni delle procedure di aggiudicazione, quali documenti di gara, offerte presentate e relazioni di valutazione;
- c) attestazioni degli impegni assunti, quali contratti e buoni d'ordine;
- d) attestazioni della prestazione di servizi, quali relazioni approvate, fogli di presenza, biglietti di trasporto, attestati di partecipazione a seminari, conferenze e corsi di formazione (fra cui la relativa documentazione e il materiale ricevuto, certificati) ecc.;
- e) attestazioni del ricevimento di merci, quali bolle di consegna dei fornitori;
- f) attestazioni del completamento dei lavori, quali certificati di collaudo;
- g) attestazioni di acquisto, quali fatture e ricevute;
- h) attestazioni dell'avvenuto pagamento, quali estratti conto, avvisi di addebito, attestazione della liquidazione da parte del coordinatore;
- i) attestazioni del fatto che le imposte, tasse e/o l'IVA versate non possono effettivamente essere recuperate;
- j) per le spese relative a carburanti e lubrificanti, un elenco riepilogativo delle distanze percorse, del consumo medio dei veicoli usati, dei costi del carburante e dei costi di manutenzione;
- k) documenti relativi al personale e ai libri paga, quali contratti, fogli paga e fogli di presenza. Per il personale locale assunto con contratti a tempo determinato, i dettagli della retribuzione corrisposta, debitamente motivata del responsabile locale e suddivisa in retribuzione lorda, contributi previdenziali, assicurazione e retribuzione netta. Per il personale espatriato e/o dislocato in Europa (se l'azione è attuata in Europa), le analisi e le ripartizioni delle spese per mese di lavoro effettivo, valutate sulla base dei prezzi unitari per segmento verificabile di tempo di lavoro prestato e suddivise in retribuzione lorda, contributi previdenziali, assicurazione e retribuzione netta.

ARTICOLO 17 – IMPORTO FINALE DELLA SOVVENZIONE

Importo definitivo

- 17.1. La sovvenzione non può superare il massimale di cui alla clausola 3.2 delle condizioni particolari, che può essere indicato in valore assoluto o in percentuale.

Qualora i costi ammissibili dell'azione alla fine della medesima siano inferiori ai costi ammissibili stimati di cui alla clausola 3.1 delle condizioni particolari, la sovvenzione è limitata all'importo ottenuto applicando la percentuale stabilita alla clausola 3.2 delle condizioni particolari ai costi ammissibili dell'azione approvati dall'amministrazione sovvenzionatrice.

- 17.2. Inoltre, e fermo restando il suo diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 12, se l'azione non è attuata ovvero è attuata in modo insoddisfacente o parzialmente o in ritardo, l'amministrazione sovvenzionatrice può, mediante decisione debitamente

motivata e dopo aver consentito al beneficiario di presentare le proprie osservazioni, ridurre la sovvenzione iniziale, in funzione dell'effettiva attuazione dell'azione e in conformità con i termini della presente convenzione.

Assenza di lucro

- 17.3. La sovvenzione non può produrre un lucro per il beneficiario, salvo diversamente specificato all'articolo 7 delle condizioni particolari. Per "lucro" si intende un'eccedenza di entrate rispetto ai costi ammissibili approvati dall'amministrazione sovvenzionatrice al momento della richiesta del pagamento del saldo.
- 17.4. Le entrate di cui tener conto sono le entrate consolidate alla data in cui il coordinatore redige la domanda di pagamento del saldo e rientranti in una delle due categorie seguenti:
- a) reddito generato dall'azione, salvo disposizione contraria delle condizioni particolari;
 - b) contributi finanziari assegnati in modo specifico dai donatori al finanziamento degli stessi costi ammissibili finanziati mediante la sovvenzione. Qualsiasi contributo finanziario che può essere utilizzato dal beneficiario per coprire costi diversi da quelli ammissibili nell'ambito della presente convenzione o che, se inutilizzato, non deve essere restituito al donatore alla conclusione dell'azione, non è da considerare un'entrata al fine di verificare se la sovvenzione produce lucro per il beneficiario.
- 17.5. Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono considerati entrate.
- 17.6. Qualora l'importo finale della sovvenzione determinato conformemente alla convenzione costituisca un lucro, tale importo è ridotto della percentuale di lucro corrispondente al contributo finale dell'UE ai costi ammissibili approvati dall'amministrazione sovvenzionatrice.
- 17.7. Le disposizioni di cui alla clausola 17.3 non si applicano in caso di:
- a) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario, se indicato all'articolo 7 delle condizioni particolari;
 - b) azioni che producono un reddito per garantirne la continuità oltre la data di scadenza della convenzione, se indicato all'articolo 7 delle condizioni particolari;
 - c) altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati, se indicato all'articolo 7 delle condizioni particolari;
 - d) borse di studio, di ricerca o di formazione a favore di persone fisiche;
 - e) sovvenzioni di valore pari o inferiore a 60 000 EUR.

ARTICOLO 18 – RECUPERO

Recupero

- 18.1. Se il coordinatore ha ricevuto pagamenti indebiti o se il recupero è giustificato in base alle condizioni della presente convenzione, il coordinatore si impegna a restituire all'amministrazione sovvenzionatrice le somme in questione.
- 18.2. In particolare, i pagamenti effettuati non ostano a che l'amministrazione sovvenzionatrice possa emettere un ordine di recupero a seguito della relazione sulla verifica delle spese, di un audit o di un'ulteriore verifica della richiesta di pagamento.

- 18.3. Qualora una verifica evidenzi che i metodi utilizzati dal beneficiario per determinare i costi unitari, le somme forfettarie o il finanziamento a tasso fisso non sono conformi alle condizioni stabilite nella presente convenzione e, pertanto, che è stato effettuato un versamento indebito, l'amministrazione sovvenzionatrice può recuperarlo proporzionalmente fino all'importo dei costi unitari, delle somme forfettarie o dei finanziamenti a tasso fisso.
- 18.4. Il coordinatore s'impegna a rimborsare all'amministrazione sovvenzionatrice gli eventuali importi pagati in eccesso rispetto all'importo finale dovuto, entro 45 giorni dall'emissione della nota di addebito, dove per nota di addebito si intende la lettera con cui l'amministrazione sovvenzionatrice richiede al beneficiario l'importo dovuto.

Interessi di mora

- 18.5. Se il coordinatore non effettua il rimborso entro il termine ultimo fissato dall'amministrazione sovvenzionatrice, quest'ultima può maggiorare gli importi dovuti degli interessi:
- a) al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione sovvenzionatrice, se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,
 - b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento stabilita dall'amministrazione sovvenzionatrice e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.

Compensazione

- 18.6. Gli importi da restituire all'amministrazione sovvenzionatrice possono essere compensati a fronte di qualsiasi importo dovuto al coordinatore, dopo averlo debitamente informato. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate.

Altre disposizioni

- 18.7. Il rimborso ai sensi della clausola 18.4, o la compensazione di cui alla clausola 18.7 corrisponde al pagamento del saldo.
- 18.8. Le spese bancarie connesse al rimborso degli importi dovuti all'amministrazione sovvenzionatrice sono interamente a carico del coordinatore.
- 18.9. La garanzia costituita per il prefinanziamento può essere invocata per rimborsare eventuali somme dovute dal beneficiario, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.
- 18.10. Ferma restando la prerogativa dell'amministrazione sovvenzionatrice, se necessario, l'Unione europea può, in qualità di donatore, procedere al recupero con qualsiasi mezzo.

* * *